STRUMENTI FINANZIARI

U.T.E.

Docente: Roberta Sabatino

Rischio = Volatilità

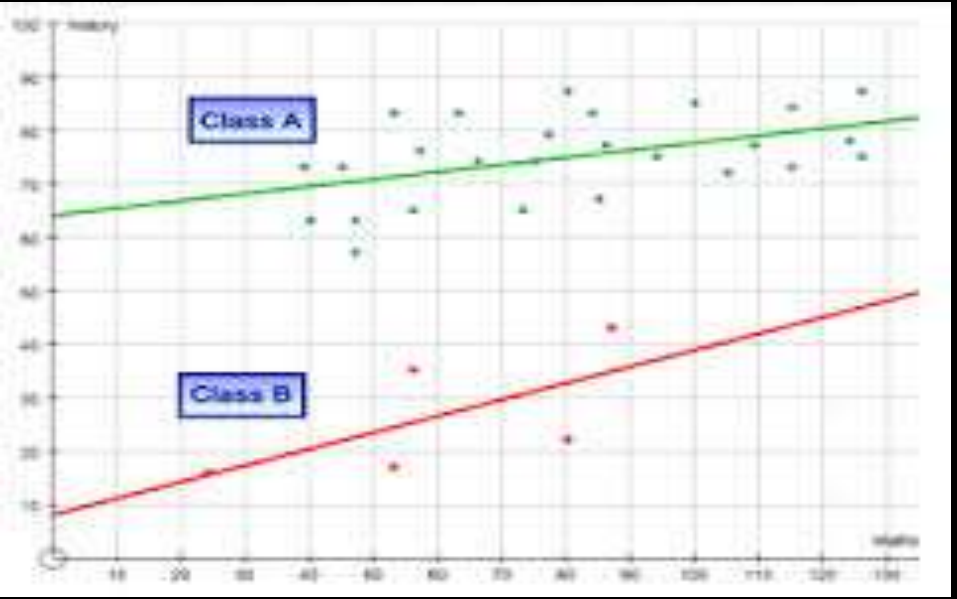

Deviazione Standard =

$$DS = \sqrt{\frac{\sum (x_i - \bar{x})^2}{n-1}}$$

RISCHIO SPECIFICO: Endogeno

RISCHIO DI MERCATO: Esogeno

AZIONE: titolo rappresentativo di una quota della proprietà di una società per azioni

+ Rischio Specifico
- Rischi di Mercato

Fondo Comune di Investimento: complesso di molteplici attività finanziarie

- Rischio Specifico
+ Rischi di Mercato

DIVERSIFICAZIONE

Don’t put all your eggs in one basket

(Non mettere tutte le uova nella stessa cesta)

Estratto da pag. 39

MILANO FINANZA

Sabato 20/06/2015

SELPRESS www.selpress.com

Direttore Responsabile Pierluigi Magnaschi

Diffusione Testata 65.542

AZIMUT

BAIL-IN Dal prossimo gennaio entrerà in vigore anche in Italia la normativa che coinvolgerà azionisti, obbligazionisti e correntisti nel salvataggio di una banca in crisi prima dell'intervento pubblico

Attenti ai vostri depositi

di **Paola Valentini**

Il salvataggio della Grecia è appeso al filo del bail-out. Ovvero dipende dagli aiuti pubblici dell'Europa e delle istituzioni internazionali. Allo stesso modo le banche europee che negli anni scorsi sono entrate in crisi sono state sostenute dagli Stati, a parte il caso Cipro, che ha nel 2013 ha aperto di fatto la strada ai prelievi forzosi a carico dei risparmiatori, il cosiddetto bail-in. Infatti dal prossimo gennaio si cambia, perché l'Unione bancaria europea prevede che in caso di default di un istituto le risorse per salvarlo siano reperite da azionisti, obbligazionisti e correntisti della banca stessa. Anche in Italia. Il Senato a metà maggio ha approvato e inviato alla Camera la legge comunitaria che introduce il prelievo forzoso sui conti correnti in caso di crisi bancarie. E va ricordato che in Italia ci sono istituti il cui commissariamento è in scadenza: Banca Marche, Banca Etruria, Cr Ferrara, Cr Chieti e Banca Padovana.

«**Tra i nuovi principi** stabiliti dalle regole europee quello più innovativo è rappresentato dal bail-in, che prevede di mettere a carico di azionisti e creditori dell'intermediario le perdite emerse a seguito della crisi, prima di ogni eventuale sostegno pubblico che potrà avvenire solo in casi estremi», ha sottolineato di recente il governatore della Banca d'Italia Ignazio Visco. Di fatto dietro all'etichetta «bail-in» c'è un sistema che chiama in causa i risparmiatori privati per colmare le perdite delle banche. Un assaggio si è già avuto con il caso Cipro, ma dal 2016 il sistema sarà a regime per tutta l'Ue. Il 15 aprile 2014 l'Europarlamento ha dato il via libera alla direttiva Brrd (Bank Recovery and Resolution Directive) sul Meccanismo Unico di Risoluzione delle crisi bancarie (Srm). «La Brrd prevede il potere di assoggettare al bail-in tutte le passività diverse da quelle espressamente escluse, ossia i depositi protetti, le passività garantite da attivi emessi dalla stessa banca e i prestiti interbancari con scadenza originaria inferiore a sette giorni», ha segnalato Visco. Dopodiché 26 Stati membri Ue (Svezia e Gran Bretagna esclusi) hanno creato il Fondo di dotazione (Srf), che dovrà mettere a disposizione i capitali nel caso di crisi di una banca europea. «Brrd e Srf tuttavia dovranno essere recepiti dai Parlamenti nazionali in modo che il nuovo meccanismo delle crisi creditizie possa entrare in vigore dal 1° gennaio 2016», spiega Roberto Lenzi, titolare dello studio legale Lenzi e Associati.

E gli investitori come saranno coinvolti? Il passaggio dal bail-out, in cui i costi dei salvataggi bancari sono pagati dai contribuenti, al bail-in prevede che nel caso in cui una banca Ue sia insolvente i suoi azionisti, creditori, obbligazionisti e correntisti coprano fino all'8% delle passività. Azionisti e sottoscrittori di bond possono perdere fino al 100% di quanto investito. «Il meccanismo di risoluzione prevede come novità sostanziale il coinvolgimento degli investitori prima dell'intervento del Fondo Unico di Risoluzione; da qui il termine di bail-in, ovvero salvataggio da dentro», spiega Lenzi. Costoro infatti «saranno chiamati a far fronte allo stato di crisi della banca fino a un massimo dell'8% del passivo della stessa e attraverso un ordine prestabilito: prima gli azionisti, dopo gli obbligazionisti junior, attraverso i vari gradi di subordinazione, poi gli obbligazionisti senior e infine i correntisti con giacenze superiori a 100 mila euro».

Ecco perché anche Visco ha lanciato l'allarme segnalando che «le banche dovranno adottare un approccio nei confronti

della clientela coerente con il cambiamento fondamentale apportato dalle nuove regole, che non consentono d'ora in poi il salvataggio di una banca senza un sacrificio significativo da parte dei suoi creditori. La clientela va resa pienamente consapevole del fatto che potrebbe dover contribuire al risanamento di una banca anche nel caso in cui investa in strumenti finanziari diversi dalle azioni, il che fa venir meno la certezza del mantenimento del capitale investito finora radicata nell'investitore». Solamente nell'ipotesi in cui le perdite accollate dai privati, appunto sino all'8%, non fossero sufficienti, «interverrà il Fondo di Risoluzione, che a sua volta potrà accollarsi perdite per un massimo del 5% delle passività dell'istituto», spiega Lenzi. «Qualora le perdite dovessero essere ancora superiori, interverrà lo Stato di appartenenza della banca e i fondi pubblici nazionali potranno finanziare l'Sfr per la copertura delle perdite oltre il 5% a carico dello stesso. Solo in caso di grave crisi sistemica, ovvero con più banche coinvolte, l'Sfr si accollerà le perdite superiori a quelle che vedono coinvolti i privati. Verranno in ogni caso esclusi dalle perdite i conti correnti e i depositi bancari inferiori a 100 mila euro, le obbligazioni bancarie garantite, cosiddetti covered bond, gli stipendi, le pensioni dei dipendenti dell'istituto e le posizioni debitorie verso il fisco». Anche gli investimenti che il correntista ha effettuato tramite la banca non rientrano nella procedura di bail-in se i relativi titoli non sono stati emessi dalla banca. Quindi l'oro, come tutto ciò che è stato fisicamente depositato, va restituito al legittimo proprietario.

I c/c e i conti di deposito fino a 100 mila euro sono invece al riparo, in quanto garantiti dal Fonto Interbancario di Tutela dei Depositi. La tutela si applica per ciascun depositante e per banca, quindi se un depositante possiede due c/c in altrettante banche, il livello di copertura è pari a 100 mila euro per ciascuna banca e nel caso di un conto cointestato la garanzia è di 100 mila euro per ciascun depositante, a condizione che i titolari non possiedano altri conti correnti presso lo stesso istituto. Quindi in presenza di una giacenza liquida elevata conviene suddividere l'importo tra più banche in modo da poter essere coperti in ciascuna per l'importo dei 100 mila euro. «Per difendersi dal bail-in occorre, oltre a non possedere più di 100 mila euro per ciascun intestatario, non avere azioni e obbligazioni, tranne quelle garantite, dell'istituto in crisi», conclude Lenzi. «Dunque è opportuno investire, tramite rapporti gestiti o amministrati, su asset finanziari di terzi, per esempio sull'azione di una società o una sicav, che non verrebbero penalizzati in caso di bail-in». (riproduzione riservata)

FONDO COMUNE D’INVESTIMENTO

Un fondo comune di investimento è un patrimonio appartenente ad una pluralità di partecipanti, che viene gestito collettivamente, nello stesso modo per tutti i partecipanti.
Può investire in azioni, obbligazioni, liquidità, valute ecc. Il risparmiatore sceglie quello più idoneo alle sue aspettative e al suo profilo di rischio, ma la caratteristica comune a tutti è quella di investire in centinaia o miglia di titoli: che vantaggio comporta questo? Che se anche uno oppure 10 di quei titoli dovessero fallire inciderebbero ben poco sul rendimento complessivo del fondo.Il patrimonio del Fondo è separato da quello della società che lo gestisce.

La legge prevede che le somme investite dai risparmiatori siano custodite nella banca depositaria, una banca indipendente dalla società di gestione, dal gruppo che la controlla e dal distributore.

A questi vantaggi se ne aggiunge certamente un altro, molto rilevante. Si tratta della liquidabilità, che permette di disporre in qualsiasi momento dei capitali investiti nel fondo.

Sono tra gli strumenti finanziari più controllati e trasparenti presenti sul mercato.

FONDI COMUNI DI INVESTIMENTO

Autonomia	Il patrimonio del Fondo Comune d'Investimento è separato da quello della società che lo gestisce e da chi lo distribuisce. La norma prevede che le somme investite dai risparmiatori siano custodite nella banca depositaria, una banca indipendente dalla società di gestione, dal gruppo che la controlla e dal distributore.
Controllo	Il mercato dei Fondi Comuni d'Investimento è governato da norme molto severe. Banca d'Italia e Consob vigilano sul rispetto delle regole a tutela dei risparmiatori. A cui si aggiungono l'attività della Banca Depositaria e della Società di Revisione.
Diversificazione	I Fondi Comuni investono in diversi titoli e in vari mercati per cogliere le migliori opportunità e ridurre il rischio. In questo modo l'andamento di un singolo titolo non può influenzare significativamente il risultato dell'intero paniere. Un concetto assimilabile all'antico adagio popolare che recita "non mettere tutte le uova nello stesso paniere".
Trasparenza	Il risparmiatore sa sempre quanto valgono i suoi Fondi Comuni d'Investimento e come sono gestiti. Il valore giornaliero è pubblicato sui principali mezzi di informazione e consente al sottoscrittore di monitorare l'andamento dei propri investimenti. Ciascuno può scegliere il prodotto più adatto alle proprie esigenze nell'ambito di una gamma molto vasta, organizzata in oltre 40 diverse categorie.
Solidità	Osservando gli andamenti storici dei mercati, si può notare come i Fondi Comuni d'Investimento, grazie alle loro caratteristiche, hanno sempre aiutato i risparmiatori a superare i momenti difficili dei mercati finanziari.

ASSET ALLOCATION

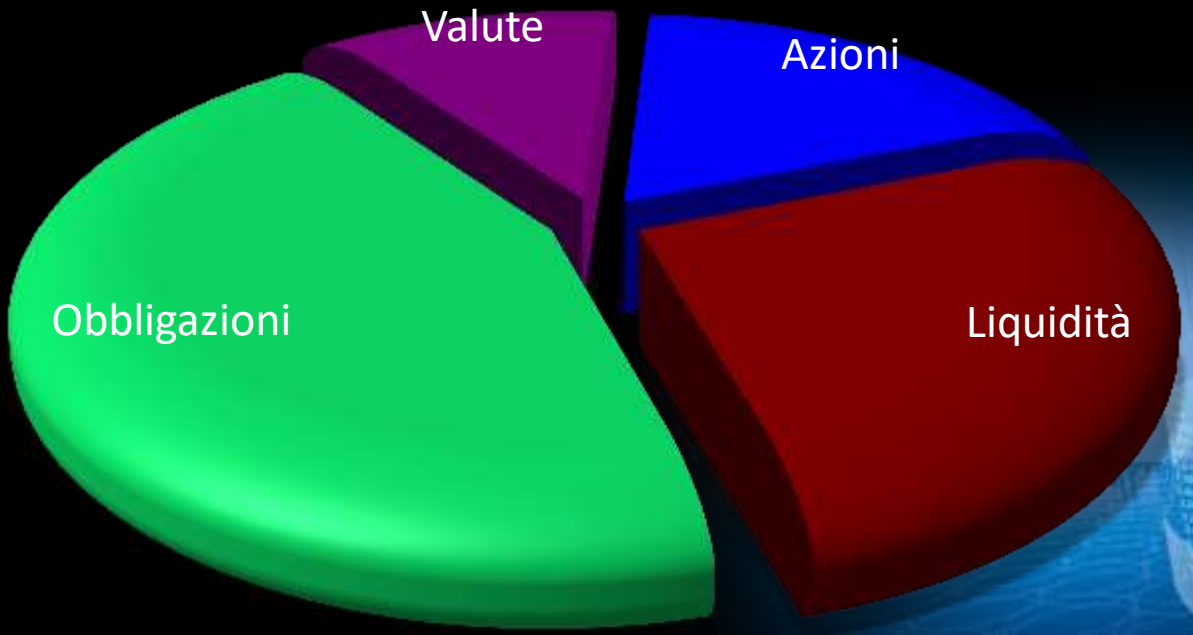

GESTIONE PROFESSIONALE

Sapere come intervenire con metodo e rigore scientifico sugli investimenti

GESTIONE PROFESSIONALE

Gordon Gekko
di Wall Street

Compensazione tra minusvalenze e plusvalenze

Investimento	Tipo investimento	Plus/Minus	Categoria redditi
Investimento A:	€ 100.000 in fondi comuni d'investimento	+ € 20.000 (guadagno)	Redditi da capitale
Investimento B:	€ 100.000 in azioni	- € 10.000 (perdita)	Redditi diversi

Rendimento finanziario + € 10.000

COMPENSAZIONE TRA MINUS E PLUSVALENZE

Esempio:

Rendimento finanziario + € 10.000

+ € 20.000 (reddito da capitale) - € 10.000 (reddito diverso)

Aliquota fiscale unica 26%

~~€ 10.000 x 26% = **€ 2.600**~~

Plusvalenza	+ € 20.000 x 26% = + € 5.200
Minusvalenza	- € 10.000 x 26% = - € 2.600 NON COMPENSABILE
Totale tassa	**€ 5.200**

In questo caso l'imposta sarà pari al 52%

TASSAZIONE DEI PROVENTI

Titolo	Cedola Lorda	Aliquota fiscale	Imposta	Cedola Netta	Valore investimento dopo 1Y	Minus
100.000,00 € Obbl. ENI 4%	4.000,00 € Reddito da capitale	26,0%	-1.040,00 €	2.960,00 €	98.000,00 €	-2.000,00 Redditi diversi

Rendimento finanziario complessivo = € 2.000

Incidenza tassazione = -52%

Azioni consigliate
Fondi, Sicav, GPF
Private Insurance

Piuttosto che
Titoli bancari (Azioni e Obbligazioni)
C.C., Conti di deposito

Roberta Sabatino

€uropean Financial Advisor

Gruppo AZIMUT

Via Foro Buonaparte, 24 – 20121 Milano

Tel. 02 888951 – Fax 02 36540111 – Cell. 393 1004954

Uff. Personale: Via F. Filzi, 9/A – 20812 Limbiate (MB)

robertasabatino.efpa@gmail.com

roberta.sabatino@azinvestimenti.it